

Mancanza di misure per prevenire il deterioramento degli habitat e la perturbazione con effetti significativi nelle zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*)

Corte di giustizia UE, Sez. VI 22 giugno 2022, in causa C-661/20 - Ziemele, pres.; Arabadjiev, est.; Kokott, avv. gen. - Commissione Europea c. Repubblica slovacca.

Animali - Direttiva 92/43/CEE - Art. 6, commi 2 e 3 - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche - Direttiva 2009/147/CE - Art. 4, comma 1 - Conservazione degli uccelli selvatici - Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) - Programmi di gestione forestale - Disboscamento di emergenza - Valutazione adeguata dei loro impatti - Siti Natura 2000 - Zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone - Mancanza di misure per prevenire il deterioramento degli habitat e misure speciali di conservazione in alcune aree.

(Omissis)

Sentenza

1 Con il ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di ritenere che:

– ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7, di seguito la "Direttiva Habitat"), letto in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso, che esenta dall'obbligo i programmi di manutenzione forestale (di seguito "PEF") e loro modifiche, il disboscamento di emergenza e le misure intese a prevenire minacce per le foreste ed eliminare le conseguenze dei danni causati da calamità naturali, quando sono suscettibili di incidere in modo significativo su aree Natura 2000, da sottoporre a un'adeguata valutazione del loro impatto sull'area interessata, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale area;

– ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l'articolo 7 della stessa, non adottando misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat e la perturbazione con effetti significativi nelle zone di protezione speciale (di seguito "ZPS") designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) (SPA Nízke Tatry SKCHVU018, SPA Tatry SKCHVU030, SPA Veľká Fatra SKCHVU033, SPA Muránska planina-Stolica SKCHVU017, SPA Chočské vrchy SKCHVU050, ZPS Horná Orava SKCHVU008, ZPS Voltraovské SKUPS6, ZPSV6 Malá ZPS Poľana SKCHVU022, ZPS Slovenský Raj SKCHVU053, ZPS Levočské vrchy SKCHVU051 e ZPS Strážovské vrchy8 SKCHVU02);

– ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7, ci) dopo la "Direttiva Uccelli", non adottando le misure speciali di conservazione applicabili all'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nel suo areale (ZPS Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051), la Repubblica slovacca è venuta meno ai propri obblighi.

I. Il quadro giuridico

A. Diritto dell'Unione

1. La Direttiva "Habitat".

2 L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva Habitat prevede:

«Le misure adottate ai sensi della presente direttiva sono intese a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. »

3 L'art. 6 di tale direttiva è così formulato:

"1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie comprendenti, se del caso, adeguati piani di gestione specifici dei siti o integrati in altri piani di sviluppo e gli accordi normativi, amministrativi o contrattuali che soddisfano i requisiti ecologici dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e le specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano misure appropriate per evitare, in zone speciali di conservazione, il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle specie e la perturbazione che interessa le specie per le quali le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione possa avere un impatto significativo tenuto conto degli obiettivi della presente direttiva.



3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma suscettibile di incidere in modo significativo su questo sito, individualmente o in combinazione con altri piani e progetti, è oggetto di un'opportuna valutazione del suo impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione di tale sito. Tenuto conto delle conclusioni della valutazione degli effetti sul sito e fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, le autorità nazionali competenti non acconsentono a tale piano o progetto finché non si sono accertate che non pregiudicherà l'integrità del sito interessato e dopo aver preso, se del caso, il parere del pubblico.

4. Se, nonostante le conclusioni negative della valutazione d'impatto del sito e in assenza di soluzioni alternative, un piano o un progetto deve comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria a garantire la tutela della coerenza complessiva di Natura 2000. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Quando il sito in questione è un sito che ospita un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere citate solo considerazioni relative alla salute umana e alla sicurezza pubblica o alle conseguenze benefiche essenziali per l'ambiente o, previa consultazione della Commissione, per altre motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. »

4 Ai sensi dell'art. 7 di tale direttiva:

«Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio [del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1),] per quanto riguarda le zone classificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, o riconosciute in modo analogo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, 2 della citata direttiva a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva o dalla data di classificazione o riconoscimento da parte di uno Stato membro ai sensi della direttiva [79/409] se quest'ultima data è successiva. »

2. La Direttiva Uccelli

5 L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Uccelli prevede:

“Le specie citate nell'allegato I sono oggetto di speciali misure di conservazione riguardanti il loro habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nel loro territorio di distribuzione.

Al riguardo si tiene conto di:

- a) specie minacciate di estinzione;
- b) specie vulnerabili a determinati cambiamenti nei loro habitat;
- c) specie ritenute rare perché le loro popolazioni sono scarse o la loro distribuzione locale è ristretta;
- d) altre specie che richiedono un'attenzione particolare per la specificità del loro habitat.

Le valutazioni terranno conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

In particolare, gli Stati membri classificano come zone di protezione speciale i territori più idonei per numero e per superficie alla conservazione di tali specie nell'area geografica marittima e terrestre cui si applica la presente direttiva. »

6 Tra le specie animali soggette a misure speciali di conservazione concernenti il loro habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro zona di distribuzione, il cui elenco è riportato nell'allegato I di tale direttiva, figura, in particolare, il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

B. Diritto slovacco

1. La legge sulla conservazione della natura

7 Lo zákon c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (Legge n. 543/2002 Coll. sulla conservazione della natura e del paesaggio), nella versione applicabile il 24 marzo 2019 (di seguito “Legge sulla conservazione della natura”), prevede nel suo articolo 4, comma 1 e 2:

“1. Chiunque svolga attività idonee a mettere in pericolo, danneggiare o distruggere piante, animali o i loro habitat è tenuto a procedere in modo da evitare che ne causino morte, deterioramento o distruzione non necessari.

2. Se una qualsiasi delle attività di cui al comma 1 mette in pericolo l'esistenza di specie vegetali e animali o comporta la loro degenerazione, l'interruzione delle loro capacità riproduttive o l'estinzione della loro popolazione, il servizio statale preposto alla conservazione della natura e del paesaggio (di seguito denominato come "autorità per la conservazione della natura") limita o vieta queste attività, previo avviso. »

8 L'articolo 26, commi 5 e 6, di tale legge, così come modificato dalla legge n. 356/2019 Coll., entrata in vigore il 1° gennaio 2020, prevede:

“5. In una zona di protezione degli uccelli sono vietate le attività che possono avere un effetto negativo sulle specie soggette alle misure di conservazione della zona. Le disposizioni dell'articolo 14, commi 6 e 7, si applicano mutatis mutandis all'esecuzione delle misure di abbattimento di emergenza e di protezione delle foreste in qualsiasi area di protezione degli uccelli con un livello di conservazione diverso dal quinto livello.

6. Il governo classifica, con decreto, gli habitat delle specie di uccelli di interesse comunitario e gli habitat delle specie di uccelli migratori che figurano nell'elenco approvato dei siti ornitologici come zone di protezione degli uccelli e stabilisce la delimitazione delle zone di protezione degli uccelli, nonché come l'elenco delle attività di cui al comma 5, compresi i vincoli territoriali e temporali del loro svolgimento. »

9 L'articolo 28, commi da 4 a 9, della legge sulla conservazione della natura è così formulato:

“4. L'autorità distrettuale della sede della regione esprime perizia sulla bozza di piano o progetto di cui al comma 3 sulla



possibilità di avere un impatto significativo sull'area della rete delle aree protette. Se il piano o progetto deve essere realizzato nel territorio di più regioni, il presente parere è rilasciato dall'autorità distrettuale presso la sede della regione nel cui territorio deve essere realizzata la maggior parte del piano o progetto. Una perizia può essere rilasciata anche dal ministero o dall'ufficio distrettuale presso la sede della regione, di propria iniziativa, se l'iniziativa di emettere tale parere è stata individuata durante la procedura di rilascio di una rinuncia, consenso o dichiarazione ai sensi della presente Atto. Se, secondo l'esperto, è probabile un piano o un progetto,

5. Un piano o un progetto può essere approvato o autorizzato solo se è dimostrato, sulla base dei risultati di uno studio di impatto svolto secondo la normativa specifica, che non pregiudicherà l'integrità dell'area del rete delle aree protette rispetto ai suoi obiettivi di conservazione (di seguito denominata "danno all'integrità dell'area").

6. Un piano o un progetto idoneo ad incidere sull'integrità del territorio può essere approvato o autorizzato solo se è dimostrato che non esistono altre soluzioni alternative e deve essere attuato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di ordine sociale o economico natura. In questo caso vengono adottate misure compensative per garantire la tutela della coerenza complessiva della rete europea delle aree protette.

7. Quando nella rete delle aree protette sono presenti habitat o specie prioritarie, un piano o un progetto suscettibile di pregiudicare l'integrità del sito può essere approvato o autorizzato solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per la salute pubblica e la sicurezza pubblica o per conseguenze benefiche di primaria importanza per l'ambiente e per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sulla base del parere della Commissione Europea.

8. La questione se l'approvazione di un piano o l'autorizzazione di un progetto che lede l'integrità del territorio costituisca un interesse pubblico prevalente è decisa dal governo sulla base di una proposta presentata dal ministero su richiesta della centrale autorità governativa responsabile del piano o progetto approvato. La richiesta contiene informazioni sull'ambito, l'ubicazione delle misure compensative proposte e l'importo del finanziamento necessario per la loro attuazione, nonché il parere del ministero sull'ambito e l'ubicazione delle misure proposte di cui alle informazioni. Le informazioni sono stabilite dalla stazione appaltante e il parere è emesso dal ministero su richiesta della stazione appaltante.

9. La proposta di misure compensative è elaborata, a spese del committente, da un organismo di conservazione della natura o da un professionista competente [articolo 55] in collaborazione con un organismo di conservazione della natura. Per una proposta di misure compensative, il committente è tenuto a chiedere l'approvazione del ministero prima di approvare o autorizzare il piano o progetto. »

10 L'art. 85, nn. 3 e 4, di tale legge recita:

"3. Nel caso di una procedura volta a garantire gli obblighi previsti da una legge speciale, l'autorità per la conservazione della natura emette una decisione entro la data dell'attività prevista, se la richiesta è stata presentata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, , almeno 30 giorni prima dell'attività prevista.

4. Se l'autorità per la conservazione della natura non adotta una decisione ai sensi del paragrafo 3, si considera che abbia adottato una decisione di accoglimento della domanda. »

11 L'articolo 104g, commi 4 e 11, della legge sulla conservazione della natura, così come modificata dalla legge n. 356/2019 Coll., entrata in vigore il 1° gennaio 2020, prevede:

"4. I divieti previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), non si applicano alle attività svolte nell'ambito di programmi di manutenzione delle foreste per le quali è stato stabilito un protocollo, ai sensi dell'art. normativa specifica, entro il 31 dicembre 2019.

[...]

11. L'ente per la conservazione della natura [sezione 65a] valuta, entro il 31 dicembre 2020, l'impatto dei tagli previsti nei programmi di manutenzione forestale approvati a norma del paragrafo 10 nelle aree della Rete europea delle zone di conservazione e richiedere entro tale termine all'autorità per la conservazione della natura di emettere una decisione ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7, se l'esecuzione di tali tagli possa pregiudicare le specie soggette a misure di conservazione nell'area, o propone alla conservazione della natura autorità di presentare domanda di modifica del programma di manutenzione forestale al fine di recepire misure volte ad escludere tale effetto negativo. »

2. Diritto forestale

12 Ai sensi dell'art. 14 dello zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch (Legge n. 326/2005 Coll. sulle foreste), nella sua versione applicabile il 24 marzo 2019 (di seguito la "Legge forestale"):

"1. Le foreste speciali sono foreste dichiarate come tali e il cui obiettivo è soddisfare i bisogni specifici della società, delle persone giuridiche o fisiche per le quali i regimi di gestione cambiano in modo significativo rispetto alla normale gestione. (di seguito denominato "regime di gestione speciale").

2. Le foreste possono essere dichiarate foreste a destinazione speciale:

- a) nelle zone di protezione delle fasi I e II, dove, durante il prelievo di acque superficiali o sotterranee, l'abbondanza e la qualità della sorgente idrica possono essere garantite solo da una specifica modalità di gestione;
- b) nelle aree di tutela delle risorse minerarie naturali e nell'area termale interna del sito termale;
- c) foreste periurbane e non, aventi un'importante funzione sanitaria, culturale o ricreativa;
- d) nei fagiani e nei recinti per l'allevamento di animali artiodattili;
- e) nelle aree protette e negli appezzamenti forestali che presentano habitat di interesse comunitario o specie protette;

- f) basi genetiche forestali stabilite;
- g) destinati alla ricerca e alla formazione forestale;
- h) che sono essenziali alle esigenze di difesa dello Stato in base a specifiche normative (di seguito denominate “foreste militari”).

3. Qualora le foreste aventi una destinazione particolare ai sensi del paragrafo 2, lettera e), siano dichiarate di interesse pubblico, è elaborata una proposta di regime specifico di gestione nell'ambito di uno studio complessivo dello stato del foreste [articolo 38, paragrafo 2, lettera b)] effettuato congiuntamente al richiedente o alla sua organizzazione autorizzata. »

13 L'art. 23, nn. 6-10, di tale legge prevede:

“6. Se la raccolta accidentale supera 1/20 del volume totale di legname prescritto per la raccolta nell'ambito di un programma di gestione forestale per l'unità forestale interessata o il proprietario interessato o non può essere effettuata dal gestore forestale entro sei mesi, redige un progetto di calendario per la sua attuazione e lo sottopone all'amministrazione forestale nazionale per l'approvazione. L'amministrazione forestale nazionale informa l'autorità nazionale per la protezione della natura e del paesaggio dell'apertura della procedura. Il ricorso avverso la decisione di approvazione del programma di raccolta incidentale non ha effetto sospensivo.

7. Il volume di legname raccolto da una prateria di oltre 50 anni non può essere superato di oltre il 15% della quantità raccomandata nel programma di gestione forestale. Se il volume di legname raccolto, compreso quello degli alberi morti e conservati, ha raggiunto il volume di raccolta raccomandato nel programma di gestione forestale, aumentato del 15%, il gestore forestale può continuare a effettuare la raccolta accidentale o la raccolta aggiuntiva.

8. Il volume totale di legname prescritto per la raccolta nell'ambito del programma di gestione forestale per l'ente forestale [articolo 39, paragrafo 3] non può essere superato mediante la raccolta. Quando un'entità forestale ha diversi gestori forestali, nessuno di essi può superare il volume totale di legname prescritto per la raccolta nell'unità o nel terreno di proprietà.

9. In caso di superamento della quantità complessiva di legname di cui al comma 8 effettuando la raccolta accidentale o straordinaria, il gestore forestale può effettuare:

a) la raccolta d'urgenza [art. 22, comma 3, lett. a)] a seguito di modifica del programma di gestione forestale [art. 43, commi 2 e 3];

b) raccolta accidentale;

c) produzione eccezionale; Dove

d) i compiti del piano di misure economiche [articolo 40, paragrafo 2, lettera c)] sulla base di un aggiornamento del programma di gestione forestale [articolo 43, paragrafo 4].

10. La raccolta deliberata non riduce la sostituzione della copertura forestale a meno di 7/10 della sostituzione totale; tale disposizione non si applica se:

a) l'obiettivo è ridurre la sostituzione attraverso l'estrazione rigenerativa;

b) la foresta viene ricostruita; Dove

c) risulta dall'orientamento funzionale delle foreste di protezione o da uno specifico regime di gestione. »

14 L'art. 28, nn. 1 e 2, di tale legge prevede:

“1. Il gestore forestale è obbligato ad attuare misure preventive al fine di prevenire i danni arrecati alle foreste e ad attuare misure di protezione e difesa contro i danni causati da agenti nocivi, in particolare:

a) garantire che la comparsa e lo sviluppo di agenti nocivi e danni forestali da essi causati siano rilevati e registrati; in caso di evento eccessivo, informare immediatamente l'amministrazione forestale statale e l'organismo professionale di controllo statale per la protezione forestale [Sezione 29];

b) attuare misure preventive per prevenire l'eccessiva diffusione dei disturbi biotici, garantire la stabilità e la resilienza dei popolamenti forestali;

c) rimozione prioritaria degli alberi malati e danneggiati dai popolamenti forestali, che possono essere fonte di accresciuto disturbo biotico diverso dalle aree con un quinto grado di protezione;

d) promuovere pratiche e prodotti validi nella protezione delle foreste, con particolare attenzione alle pratiche biologiche e biotecniche nella protezione contro i danni causati dagli agenti biotici;

e) gestire le foreste sotto l'influenza di immissioni secondo le misure economiche specificate nei programmi di gestione forestale al fine di mitigare gli effetti negativi dei loro effetti;

f) attuare misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina;

g) attuare misure preventive contro gli incendi boschivi;

h) gestire il bosco in modo da non mettere in pericolo i boschi di altri proprietari;

(i) conformarsi ad altre misure di protezione forestale imposte dall'amministrazione forestale nazionale o dall'ente professionale statale di controllo della protezione forestale [Sezione 29].

2. In caso di minaccia per le foreste o di danni causati da agenti nocivi, il gestore forestale è tenuto ad attuare, a proprie spese, misure urgenti per prevenire le minacce per le foreste e rimediare alle conseguenze del danno. ; sui siti protetti che beneficiano di un quinto grado di protezione, tale obbligo è soggetto solo dopo l'entrata in vigore della decisione

dell'Autorità nazionale per la conservazione della natura e del paesaggio che autorizza la deroga. »

15 Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della stessa legge, così come modificato dalla legge n. 355/2019 Coll., entrata in vigore il 1° gennaio 2020:

"La proposta di programma di manutenzione è approvata dall'autorità preposta all'amministrazione forestale attraverso una decisione contenente il programma di manutenzione in allegato previa consegna da parte dell'amministratore del sistema informativo del bosco. L'amministrazione forestale [articolo 45] di un certificato attestante la esattezza e conformità dei collegamenti tra i dati numerici e grafici della proposta di programma di manutenzione e previo parere vincolante dei servizi interessati in merito al controllo del rispetto delle osservazioni e prescrizioni formulate ai sensi del comma 8; nel caso di aree della Rete europea delle aree di conservazione, l'autorità preposta all'amministrazione forestale decide anche sulla base di una valutazione effettuata secondo specifiche normative [nota n.o 57 aa, che richiama l'articolo 28 della legge sulla conservazione della natura, come modificato], compresa una proposta di misure per garantire che l'esecuzione del programma di manutenzione non abbia effetti negativi in queste aree. [...] »

II. Il procedimento precontenzioso

16 Nel corso del 2017 la Commissione ha ricevuto diverse denunce in merito a presunti disboscamenti eccessivi nelle dodici ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) in Slovacchia, che avrebbero influito sullo stato di conservazione di questa specie protetta.

17 Nelle riunioni tenutesi nell'ottobre 2017, nel febbraio 2018 e dal 31 maggio al 1 giugno 2018, la Commissione ha ripetutamente invitato la Repubblica slovacca a conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "habitat".

18 Il 19 luglio 2018 la Commissione ha inviato a detto Stato membro, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, una lettera di costituzione in mora, nella quale riteneva che detto Stato membro fosse venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza delle direttive "habitat" e "uccelli" in quanto le EFP, il disboscamento di emergenza e le misure per prevenire le minacce alle foreste e per eliminare le conseguenze dei danni causati da calamità naturali, queste rivolte ad agenti dannosi, non sono state oggetto di un'adeguata valutazione del loro impatto tenuto conto degli obiettivi di conservazione delle ZPS ha riguardato.

19 Le autorità slovacche hanno risposto alla lettera di costituzione in mora il 12 settembre 2018, ammettendo che lo stato attuale della popolazione e le tendenze del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) erano sfavorevoli alla conservazione di questa specie protetta e che era necessario adottare misure per migliorare la situazione, compresa la modifica della pertinente legislazione esistente, in particolare la legge sulla conservazione della natura e la legge sulle foreste.

20 Con lettera del 24 gennaio 2019, la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica slovacca, contestandole di non aver correttamente recepito l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva, nonché di aver è venuto meno agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 2, della direttiva "habitat", in combinato disposto con il suo articolo 7, e dall'articolo 4, comma 1, della Direttiva Uccelli. La Commissione ha invitato questo Stato membro a conformarsi al parere motivato entro due mesi.

21 Con lettere del 21 marzo 2019, 21 giugno 2019, 20 dicembre 2019 e 2 luglio 2020, la Repubblica slovacca ha replicato al parere motivato adducendo l'infondatezza delle violazioni ad essa addebitate.

22 Nel settembre 2019 sono state modificate, con effetto dal 1° gennaio 2020, la legge sulla conservazione della natura e la legge sulle foreste, per cui la Repubblica slovacca ha ritenuto che la conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione fosse pienamente garantita a partire da tale data.

23 Nel novembre 2019, giugno 2020 e ottobre 2020, la Commissione ha ricevuto informazioni aggiornate dai denunciatori, che confermavano la distruzione degli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), il declino di questa specie tra il 2015 e il 2018 e il disboscamento effettuato nel 2019 nelle ZPS designate per la conservazione di detta specie.

24 Nel corso dei mesi da maggio a luglio 2020, la Commissione ha ricevuto informazioni sulla valutazione dei tagli di emergenza effettuata conformemente alle modifiche legislative entrate in vigore il 1° gennaio 2020 nell'ordinamento giuridico slovacco.

25 Ritenendo che le misure così comunicate dalla Repubblica slovacca non fossero sufficienti per porre fine alla situazione di presunta violazione, la Commissione ha deciso, il 5 dicembre 2020, di proporre il presente ricorso.

III. Sul ricorso

26 A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce tre censure, relative alla violazione, in primo luogo, dell'art. 6, n. 3, della direttiva Habitat, in secondo luogo, dell'art. 6, n. 2, di tale direttiva e, in terzo luogo, dell'art. 4, n. 1) della Direttiva Uccelli.

A. La prima censura, relativa alla violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva

1. Argomenti delle parti

27 La Commissione ritiene che la Repubblica slovacca abbia violato l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat,

in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva, esentando i PEF e le loro modifiche, i tagli di emergenza nonché le misure intese a prevenire minacce alle foreste e eliminare le conseguenze dei danni causati da calamità naturali dell'obbligo, quando possono incidere in modo significativo su aree Natura 2000, di sottoporsi a un'adeguata valutazione del loro impatto sull'area interessata tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale area.

28 Al riguardo, in primo luogo, la Commissione ritiene, per quanto riguarda i PEF, che questi debbano essere considerati piani o progetti che non sono direttamente collegati o necessari alla gestione del sito in quanto non fissano qualsiasi obiettivo o misura di conservazione.

29 Secondo tale istituzione, i PEF rischiano di compromettere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 poiché la loro attuazione può, in particolare, portare al disboscamento o alla costruzione di strade forestali in tali siti, o pregiudicarli. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, le autorità slovacche sono tenute a sottoporle a un'adeguata valutazione del loro impatto e ad approvarle solo a condizione che non pregiudichino l'integrità dei siti interessati.

30 Tuttavia, la Commissione osserva che, allo scadere del termine fissato nel parere motivato, ossia il 24 marzo 2019, la normativa slovacca non era conforme a tale disposizione, poiché, in primo luogo, i PEF essendo considerati documenti a servizio della conservazione di natura, sono stati quindi esentati da un'adeguata valutazione del loro impatto sui siti interessati e che, invece, dal 1° gennaio 2015, è stato eliminato il preesistente obbligo di includere nel parere dell'autorità per la conservazione della natura un parere sull'opportuna valutazione d'impatto. In particolare, dalla procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 13, della legge forestale, risulta che l'autorità per la conservazione della natura è stata consultata sulla proposta di piano e non sulla sua versione definitiva, mentre questa potrebbe differire da quella su cui l'autorità aveva espresso il proprio parere e che non vi era adeguata valutazione delle implicazioni se quest'ultima non avesse risposto entro quindici giorni.

31 Inoltre, la Commissione espone i fatti alla data di proposizione del presente ricorso, pur tenendo conto delle modifiche legislative entrate in vigore il 1° gennaio 2020, come richiamato al punto 22 della presente sentenza. Al riguardo, rileva, da un lato, che tali modifiche assicurano che i PEF siano soggetti a un'adeguata valutazione dei loro effetti se non è possibile escludere che possano interessare in modo significativo i siti Natura 2000 e hanno quindi posto rimedio al problema del mancato rispetto dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat in relazione ai PEF elaborati e approvati dopo l'entrata in vigore di tali modifiche legislative. D'altra parte, i PEF esistenti e già approvati sarebbero esentati dall'obbligo di effettuare un'adeguata valutazione del loro impatto.

32 La Commissione ritiene invece che le disposizioni transitorie previste da tali modifiche legislative non siano sufficienti a garantire la conformità della normativa nazionale all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat". In primo luogo, queste disposizioni non indicherebbero chiaramente su quali basi l'ente per la conservazione della natura è tenuto ad avviare la modifica di un PEF già approvato. In secondo luogo, non vi sarebbe alcun obbligo esplicito di valutare se un tale PEF possa incidere in modo significativo sul sito in questione, né un obbligo esplicito di effettuare un'adeguata valutazione dei suoi effetti. In terzo luogo, non vi sarebbe alcuna garanzia che l'azione dell'ente per la conservazione della natura su tale richiesta venga intrapresa per modificare un PEF già approvato. Il quarto, verrebbe valutato solo l'impatto dei tagli al PEF, non l'impatto del PEF nel suo insieme. In quinto luogo, non sarebbe specificato che i PEF approvati possono essere attuati solo nella misura in cui non danneggeranno l'integrità dei siti Natura 2000.

33 In secondo luogo, per quanto riguarda il disboscamento di emergenza, la Commissione osserva, in primo luogo, che essi devono essere considerati come piani o progetti non necessari per i siti Natura 2000 poiché non perseguono l'obiettivo di conservazione di habitat o specie giustificanti la designazione di un sito come "sito protetto della rete Natura 2000".

34 La Commissione osserva poi che, alla scadenza del termine fissato nel suo parere motivato, l'art. 23, n. 9, della legge sulle foreste prevedeva la possibilità di effettuare abbattimenti d'urgenza al di fuori del quadro convenuto nel PEF, senza l'autorizzazione del richiedente dell'autorità per la conservazione della natura.

35 Inoltre, detta istituzione precisa che, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, sarebbe necessario informare l'autorità per la conservazione della natura solo se il volume di legname tagliato supera il 20% del popolamento nell'area coperta dal PEF, o se il taglio su una superficie continua di oltre 0,5 ettari. Inoltre, si presumeva che il consenso di tale autorità fosse stato dato se non avesse emesso parere entro 30 giorni.

36 Nella fase precontenziosa, le autorità slovacche hanno altresì riconosciuto, al riguardo, la non conformità della normativa di riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat» e informate delle modifiche legislative entrate in vigore il 1° gennaio 2020 che introducono nuove regole sui tagli di emergenza per ogni livello di protezione, ma che, a parere della Commissione, restano insufficienti.

37 In particolare, i gestori forestali manterrebbero, ai sensi dell'articolo 23, comma 14, della legge forestale, la possibilità di eseguire tagli d'urgenza oltre il volume totale di legname stabilito nel PEF. Per i siti dal secondo al quarto livello, in cui si trova la maggior parte dei siti Natura 2000, sebbene l'autorità per la conservazione della natura possa in determinate condizioni vietare o limitare il disboscamento di emergenza, non è prevista una valutazione adeguata delle implicazioni. Inoltre, le autorità slovacche hanno confermato che, anche per il quinto livello di protezione, era possibile, fino al 1° gennaio 2020, di derogare al divieto di tali misure con il presunto consenso acquisito dell'Autorità per la

conservazione della natura.

38 Infine, la Commissione osserva che il disboscamento di emergenza ha rappresentato circa il 52% del volume totale del disboscamento effettuato in Slovacchia nel 2017. Tra il 2014 e il 2017, la loro quota nel volume totale del disboscamento effettuato in Slovacchia è stata in media maggiore del 55% rispetto ai tagli pianificati nelle EFP e nell'ultimo decennio i tagli di emergenza hanno rappresentato tra il 40% e il 65% della rimozione del legname in questo Stato membro.

39 In terzo luogo, per quanto riguarda le misure volte a prevenire i rischi per le foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da agenti nocivi, che, per le stesse ragioni menzionate al punto 33 della presente sentenza, non sarebbero direttamente collegate alla gestione dei siti, la Commissione rileva che, allo stesso modo del disboscamento di emergenza, la decisione dell'autorità per la conservazione della natura era richiesta solo al quinto livello di protezione e, anche in questo caso, si presumeva l'autorizzazione di detta autorità concessi se questi ultimi non avessero adottato una decisione entro 30 giorni, sicché non si sarebbe proceduto a un'adeguata valutazione del loro impatto.

40 La Repubblica slovacca contesta l'affermazione della Commissione secondo cui i PEF sono esentati dall'obbligo di essere soggetti a un'adeguata valutazione dei loro effetti. Al riguardo, detto Stato membro si compiace del fatto che la denuncia della Commissione non riguardi più PEF elaborati e approvati dopo il 1° gennaio 2020 e ammette, nella sua controreplica, che i PEF adottati prima del 1° gennaio 2020 non sono stati oggetto, tra gennaio 1, 2015 e 31 dicembre 2019, di idonee valutazioni del loro impatto per carenze nell'applicazione pratica della normativa allora vigente.

41 Tuttavia, le autorità slovacche rilevano che, in primo luogo, tali PEF non erano in tal modo esentati dall'obbligo di un'adeguata valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, poiché l'articolo 28 della legge sulla conservazione della natura, che recepisce tale disposizione dell'ordinamento giuridico slovacco, era loro applicabile. Per contro, ai sensi dell'articolo 104g, comma 11, della legge sulla conservazione della natura, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, l'ente per la conservazione della natura aveva l'obbligo di procedere, prima del 31 dicembre 2020, ad una valutazione dell'impatto del taglio deliberato dei vecchi PEF sui siti della rete Natura 2000.

42 Inoltre, per quanto riguarda il disboscamento di emergenza e le altre misure di protezione delle foreste, la Repubblica slovacca osserva che, dal 1° gennaio 2020, la presunzione del consenso dell'autorità responsabile per la conservazione della natura, come indicato al punto 35 della presente sentenza.

43 Infine, la Repubblica slovacca contesta la ricevibilità dell'argomento dedotto dalla Commissione in fase di replica, secondo il quale la valutazione preliminare, da parte dell'autorità per la conservazione della natura, della possibilità di un impatto significativo sul sito non risulterebbe nell'adozione di una decisione che stabilisca se il disboscamento di emergenza possa incidere in modo significativo sui siti Natura 2000, eccede la portata delle presunte violazioni e sarebbe quindi inammissibile.

2. Valutazione della Corte

a) Ammissibilità

44 Al fine di determinare la portata della presente censura, occorre rilevare che l'esistenza di un'infrazione deve essere valutata sulla base della situazione dello Stato membro quale si trovava al termine del termine fissato nel parere motivato e che eventuali modifiche successive non possono essere prese in considerazione dalla Corte (sentenza del 27 febbraio 2020, Commissione/Belgio (Comptables), C-384/18, EU:C:2020:124, punto 18 e cause citate). Pertanto, l'oggetto di un ricorso per contraffazione, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, è determinato dal parere motivato della Commissione, di modo che il ricorso deve fondarsi sugli stessi motivi e motivi di tale parere.[sentenza del 24 giugno 2021, Commissione/ Spagna (Deterioramento dell'area naturale di Doñana), C-559/19, EU:C:2021:512, punto 160 e giurisprudenza ivi citata].

45 Nell'ipotesi di una successiva modifica della normativa nazionale messa in discussione nell'ambito di un procedimento per inadempimento, la Commissione non modifica l'oggetto del suo ricorso imputando le censure formulate in ordine alla normativa anteriore a quella risultante dall'art. la modifica adottata, quando le due versioni della normativa nazionale hanno contenuto identico (sentenza del 27 febbraio 2020, Commissione/Belgio (Comptables), C-384/18, EU:C:2020:124, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

46 Per contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovano equivalente nella prima versione dell'atto di cui trattasi, a pena di costituire una violazione delle forme essenziali della regolarità dell'art. la procedura che accerta la violazione (sentenza del 27 febbraio 2020, Commissione/Belgio (Ragionieri), C-384/18, EU:C:2020:124, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

47 Nella specie, nella misura in cui la Commissione ha attribuito, nel suo ricorso e nella sua replica, la sua prima censura inizialmente dedotta nel suo parere motivato anche alle modifiche legislative menzionate al punto 22 della presente sentenza, occorre stabilire se tale attribuzione implichi, in quanto tale, una modifica della portata di tale censura.

48 In primo luogo, per quanto riguarda la prima parte della prima censura, relativa alla mancanza di un'adeguata valutazione degli effetti delle PEF, si deve rilevare che l'art. 41, n. 13, della legge forestale, nella sua versione risultante dalle modifiche entrata in vigore il 1° gennaio 2020 , ora prevede un espresso obbligo di sottoporre i PEF ad un'adeguata valutazione, il che non pregiudica, tuttavia, i PEF esistenti approvati prima di tale data, che restano esenti dall'obbligo di tale valutazione. Tale disposizione non trova quindi equivalente nella precedente normativa.

49 In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda parte della prima censura, vertente sulla mancanza di un'adeguata

valutazione dei tagli di emergenza, la stessa Commissione ammette che la modifica della legge sulla conservazione della natura ha introdotto nuove regole in merito a tali tagli di emergenza per ciascun livello di protezione, che pertanto non trovano equivalente nella normativa precedente.

50 In terzo luogo, per quanto riguarda la terza parte della prima censura, relativa alla mancanza di un'adeguata valutazione delle misure volte a prevenire i rischi per le foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da agenti nocivi, risulta dal tenore letterale dell'art. 26, comma 5, della legge sulla conservazione della natura, come modificato con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2020, che tale disposizione introduce una nuova disciplina, ovvero l'applicazione alle aree protette per gli uccelli delle norme relative al terzo livello di protezione.

51 Pertanto, nella misura in cui le modifiche alla legge sulla conservazione e alla legge forestale, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, hanno notevolmente modificato il quadro normativo per la protezione delle foreste nel territorio della Repubblica slovacca, il loro contenuto non può essere considerato identico a quello della precedente normativa.

52 Pertanto, nella parte in cui la prima censura riguarda anche tali modifiche legislative, queste modificano la portata di tale censura in modo tale che essa deve essere esaminata senza tener conto dell'estensione operata dalla Commissione nel ricorso e nella nota in rispondere e attenersi, quindi, alla portata della censura determinata nel parere motivato.

53 Ciò premesso, la prima censura deve essere dichiarata irricevibile nella parte in cui riguarda le modifiche alla legge sulla conservazione della natura e alla legge sulle foreste, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, e limitarsi al unico esame della compatibilità con l'art. 6, n. 3, della Direttiva "Habitat" della normativa nazionale nella versione applicabile al termine del termine fissato nel parere motivato.

54 Per quanto riguarda, in quarto ed ultimo luogo, l'irricevibilità sollevata dalla Repubblica slovacca rispetto all'argomento sviluppato dalla Commissione nella sua replica relativa al procedimento di prevalutazione, si deve rilevare che il fatto che tale istituzione ha dettagliato, in tale memoria, la prima parte della sua prima censura, che essa aveva già formulato più in generale nell'atto introduttivo per rispondere agli argomenti addotti dalle autorità slovacche nel loro controricorso non ha modificato l'oggetto della presunta violazione e pertanto non ha inciso sulla portata della controversia (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 68 e giurisprudenza citata).

55 Ne consegue che tale argomento è ricevibile.

b) Nel merito

1) Osservazioni preliminari

56 Occorre ricordare che l'art. 6 della direttiva Habitat impone agli Stati membri una serie di specifici obblighi e procedure volti ad assicurare, come risulta dall'art. 2, n. 2, di tale direttiva, il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l'Unione europea, al fine di conseguire l'obiettivo più generale di tale direttiva che è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente per quanto riguarda i siti tutelati ai sensi di esso (sentenza del 7 novembre 2018, Holohan e a., C-461/17, EU:C:2018:883, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

57 Pertanto, le disposizioni della direttiva "Habitat" mirano a garantire che gli Stati membri adottino misure protettive adeguate al fine di preservare le caratteristiche ecologiche dei siti che ospitano tipi di habitat naturali [sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Białowieża Forest), C-441/17, EU:C:2018:255, punto 107 e giurisprudenza ivi citata].

58 A tal fine, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma suscettibile di incidere in modo significativo quest'ultimo, è autorizzato solo nella misura in cui non danneggerà l'integrità di questo sito [sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Białowieża Forest), C-441/17, EU:C:2018:255, punto 108 e giurisprudenza citata].

59 In particolare, tenuto conto del principio di precauzione, quando un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, deve ritenersi idoneo ad incidere in modo significativo su tale sito. La valutazione di tale rischio deve essere effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche specifiche e delle condizioni ambientali del sito interessato da tale piano o progetto (sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Białowieża Forest), C-441/17, EU:C:2018:255, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

60 La corretta valutazione degli effetti di un piano o progetto sul sito interessato da effettuarsi ai sensi dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva Habitat implica che l'individuazione, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto in questione che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, incidere sugli obiettivi di conservazione di questo sito [sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Białowieża Forest), C-441/17, EU:C:2018:255, punto 113].

61 È alla luce di tali principi che occorre esaminare se, come sostiene la Commissione nella sua prima censura, la Repubblica slovacca abbia violato l'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».

2) Sulla prima parte della prima censura, relativa ai PEF

62 In via preliminare, si deve rilevare che la Repubblica slovacca non contesta che i PEF costituiscano piani non



direttamente collegati o necessari alla gestione delle dodici ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) sul proprio territorio che devono, in quanto tali, essere oggetto di un'adeguata valutazione delle loro implicazioni.

63 Tuttavia, si deve rilevare che, secondo le stesse affermazioni dello stesso Stato membro, le PEF non erano, dal 1° gennaio 2015, oggetto di un'adeguata valutazione dei loro effetti per mancanza di procedure e di processi sufficientemente completi e armonizzati.

64 In particolare, dagli elementi del fascicolo risulta che, a partire da tale data, l'obbligo preesistente, previsto dall'art. 28, n. 4, della legge sulla tutela della natura, di inserire nell'avviso le autorità preposte alla conservazione della natura è stato soppresso un parere scientifico sul rischio che un PEF incida in modo significativo su un sito Natura 2000.

65 Ne consegue che la prima parte della prima censura dev'essere accolta.

3) *Sulla seconda parte della prima censura, relativa ai tagli d'urgenza*

66 In primo luogo, si deve rilevare che è pacifico che gli abbattimenti di emergenza costituiscono piani non direttamente collegati o necessari alla gestione delle dodici ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) in Slovacchia, nell'ambito il significato dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, che deve pertanto essere oggetto di un'adeguata valutazione d'impatto.

67 In secondo luogo, è importante sottolineare, da un lato, che l'articolo 23, comma 9, della legge forestale, in combinato disposto con il comma 8 della detta norma, autorizza abbattimenti che superano la quantità complessiva di legname prescritta per la raccolta in regime di il PEF senza alcuna menzione di una valutazione preventiva degli effetti di tali tagli e senza che sia richiesta l'autorizzazione dell'ente di conservazione della natura. Se, invece, il quinto livello di tutela, connesso ad un regime di non intervento, non ricade nelle predette disposizioni, si precisa che, ai sensi dell'articolo 85, comma 4, della legge sulla conservazione di natura,

68 Tuttavia, la Repubblica slovacca fa valere, a sua difesa, che tale presunto consenso dell'organismo per la conservazione della natura è stato revocato solo a partire dal 1° gennaio 2020.

69 Al riguardo, occorre ricordare che la possibilità di esentare in via generale determinate attività, secondo la normativa vigente, dalla necessità di una valutazione dei loro effetti sul sito interessato non è tale da garantire che tali attività non pregiudicano l'integrità del sito protetto. Pertanto, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat" non può autorizzare uno Stato membro ad emanare norme nazionali che in genere esentano determinati tipi di piani o progetti dall'obbligo di una valutazione del loro impatto sul sito interessato (sentenza del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilization for the Environment e altri, C-293/17 e C-294/17, EU:C:2018:882, punto 114, nonché la giurisprudenza citata).

70 Risulta da quanto precede che, esentando in generale il disboscamento di emergenza da una valutazione del loro impatto nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa imposti rientrano nell'art. 6 (3) della Direttiva Habitat.

71 Pertanto, la seconda parte della prima censura dev'essere accolta.

4) *Sulla terza parte della prima censura, relativa alle misure volte a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da agenti nocivi*

72 Si deve preliminarmente rilevare che le autorità slovacche hanno sviluppato le proprie argomentazioni al riguardo unicamente alla luce della situazione esistente a seguito delle modifiche legislative intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché, per le ragioni esposte ai punti 52 e 53 della presente sentenza, non può essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione della terza parte della prima censura.

73 In ogni caso, si deve ritenere che la Repubblica slovacca non contesta la qualificazione delle misure volte a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da agenti nocivi come un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000.

74 Tuttavia, come rileva la Commissione, la decisione dell'Autorità per la conservazione della natura era necessaria solo per il quinto livello di protezione, associato a un sistema di non intervento, di modo che le misure volte a prevenire le minacce alle foreste e ad eliminarne le conseguenze dei danni provocati da agenti nocivi nei primi quattro livelli di protezione non sono stati oggetto di alcuna autorizzazione e, quindi, di un'adeguata valutazione del loro impatto nelle ZPS deputate alla conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

75 Inoltre, per le ragioni richiamate ai punti 67 e 68 della presente sentenza, si deve ritenere che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il regime di non intervento connesso alla tutela di quinto livello non ha reso sia possibile garantire la conformità della normativa nazionale all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.

76 Ne consegue che la terza parte della prima censura dev'essere accolta.

77 Risulta dalle considerazioni che precedono che, esentando dall'obbligo i PEF e le loro modifiche, il disboscamento di emergenza e le misure volte a prevenire le minacce alle foreste ed eliminare le conseguenze dei danni causati da calamità naturali, qualora possano interessare zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), da sottoporre a un'adeguata valutazione del loro impatto sulla zona interessata tenuto conto degli obiettivi di conservazione di tale zona, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, letta in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva.

B. La seconda censura, relativa alla violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva

1. Argomenti delle parti

78 Con la sua seconda censura, la Commissione addebita alla Repubblica slovacca di aver violato l'art. 6, n. 2, della direttiva Habitat non adottando misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni con effetti significativi nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallo*) .

79 Al riguardo, in primo luogo, tale istituto sostiene che lo sfruttamento intensivo delle foreste, il diradamento di vaste aree con l'impianto di monoculture oscure e l'uso di pesticidi hanno danneggiato l'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nel dodici ZPS interessate dalla riduzione dell'area di questo habitat nonché della sua struttura e funzioni specifiche, contribuendo così a un calo significativo della popolazione di questa specie in queste ZPS.

80 La Commissione osserva inoltre che la maggiore riduzione dell'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) è stata riscontrata in una delle cinque ZPS principali, vale a dire la ZPS Nízke Tatry, in cui è stata tagliata una grande quantità di legname per risolvere il problema degli insetti sottocorticali.

81 Tale istituto sottolinea che la stessa Repubblica Slovacca avrebbe riconosciuto il deterioramento degli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nell'ambito del Programma di conservazione del gallo cedrone 2018/2022 approvato dal Ministero dell'Ambiente nell'aprile 2018 (di seguito il “Programma di conservazione”).

82 In secondo luogo, la Commissione osserva che, anche se, come sostenuto dalla Repubblica slovacca nella fase precontenziosa, le autorità responsabili della conservazione della natura hanno, tra il 2015 e il 2018, emesso sette decisioni, su 33 domande, tendenti a limitare o vietare il disboscamento e ha effettuato dieci ispezioni a seguito di una segnalazione di un'organizzazione non governativa (ONG) che ha portato all'interruzione del disboscamento in cinque ZPS, queste decisioni e controlli individuali non sono sufficienti o appropriati per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) in quanto sono limitate a casi isolati e sono state eseguite solo in risposta a richieste di privati o ONG. Sebbene l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat richieda un regime di protezione giuridica coerente, specifico e completo, la Repubblica slovacca non ha introdotto un sistema strutturale che consenta l'abbattimento solo se non incide in modo significativo sui siti Natura 2000.

83 In terzo luogo, la Commissione osserva che tale situazione sussisteva ancora al momento della presentazione del presente ricorso. In primo luogo, mentre le autorità slovacche hanno precisato di aver emesso pareri su 1.599 tagli di emergenza, esprimendo parere negativo in quasi 150 casi, nei 1.000 casi in cui sarebbero state fissate condizioni rigorose e condizioni specifiche non ci sarebbe stata nessuna considerazione della probabilità che i siti subiscano un impatto significativo né un'adeguata valutazione dei loro impatti. Inoltre, in circa 450 casi, non sarebbero state imposte limitazioni e quindi sarebbe stato possibile effettuare il logging di emergenza senza considerare la probabilità che i siti subissero significativamente interessati e senza un'adeguata valutazione dei loro impatti.

84 In secondo luogo, la Commissione sostiene che le misure più importanti del Programma di conservazione, come le modifiche ai decreti di designazione delle ZPS al fine di vietare le attività dannose, l'adozione di programmi di manutenzione delle ZPS, la zonizzazione di aree protette più ampie e l'introduzione di un -regime di intervento connesso al quinto livello di protezione, non sono ancora stati adottati dalla Repubblica slovacca.

85 In terzo luogo, mentre la Repubblica slovacca ha spiegato che una gestione forestale favorevole al gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) sarebbe possibile se le foreste interessate fossero classificate come "foreste a destinazione speciale", ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), della legge sulle foreste, la Commissione rileva che la procedura di designazione prevista in tale disposizione non è ancora iniziata.

86 In quarto luogo, tale istituzione rileva che l'adozione di provvedimenti provvisori, ai sensi del nuovo articolo 104g, comma 4, della legge sulla conservazione della natura, in attesa della conclusione del processo di modifica della normativa, non è conforme all'articolo 6, comma 2, della direttiva “habitat”, che prevede obblighi destinati ad applicarsi permanentemente alle zone speciali di conservazione.

87 La Repubblica slovacca replica, in primo luogo, che, al fine di prevenire il deterioramento degli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) , nonché le perturbazioni con effetti significativi nelle ZPS designate per la conservazione di tale specie, le autorità preposte alla conservazione della Natura hanno adottato decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla conservazione della natura anche prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.

88 Detto Stato membro sottolinea, in secondo luogo, che esso interviene continuamente per valutare e approvare piani e progetti la cui attuazione potrebbe avere un effetto negativo sugli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) , come risulta, da un lato, dal la costruzione eseguita nell'ambito del progetto della società STIV Čertovica, s. r. y. sul sito della ZPS Nízke Tatry relativa all'ampliamento delle piste da sci e alle relative costruzioni e, dall'altro, alla valutazione in corso degli effetti del progetto "Ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto in montagna e trasporti a Štrbské Pleso" .

89 In terzo luogo, la Repubblica slovacca elenca una serie di misure, adottate tra il 2018 e il 2020, che, a suo avviso, dimostrano lo stato di avanzamento della procedura di preparazione, prenegoiazione e approvazione dei programmi di manutenzione delle ZPS. Al riguardo si segnalano in particolare:

– l'approvazione del PEF per la ZPS Horná Orava che è oggetto di una proposta di conversione nella categoria “foresta ad uso speciale”, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 e comma 2, lettera e), la legge foreste;

– lo sviluppo, nel corso del 2019, da parte dell'ente per la conservazione della natura del progetto PEF per la ZPS Muránska planina-Stolica;

– lo sviluppo, tra settembre 2020 e gennaio 2021, da parte dell'organizzazione per la conservazione della natura di proposte scientifiche di PEF per sei ZPS (Nízke Tatry, Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Volovské vrchy e Levočské vrchy);

– il completamento, nell'agosto 2020, del processo di preparazione e consultazione scientifica sul progetto della riserva naturale Pralesy Slovenska (Foreste primarie in Slovacchia), che dovrebbe consentire a tale riserva naturale di beneficiare del quinto livello di protezione;

– la preparazione, nell'ottobre 2020, di un progetto di protezione per la creazione della riserva naturale di Hlucháňa, il cui obiettivo è proteggere i popolamenti forestali residui su questo sito di habitat iniziale per il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

90 Inoltre, la Repubblica slovacca rileva che, come risulta da un'analisi svolta dall'ente per la conservazione della natura nel luglio 2020, su una superficie complessiva di 54 346,17 ettari, gli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) beneficiano, a 23.952,19 ettari, dal regime di non intervento. Tuttavia, un tale regime, che peraltro non sarebbe richiesto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, potrebbe rivelarsi manifestamente inappropriato per questa specie a seconda delle condizioni specifiche dell'habitat in questione, soprattutto se la foresta ha diventare troppo vecchio e uniforme.

91 In quarto ed ultimo luogo, secondo detto Stato membro, l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate nelle ZPS destinate alla conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) sono già parzialmente visibili. Si sarebbe quindi potuto osservare, negli ultimi due anni, una tendenza alla stabilizzazione della popolazione di individui di questa specie, anche se in lieve calo.

2. Valutazione della Corte

a) Ammissibilità

92 Si deve anzitutto rilevare che la Commissione fa riferimento, nell'ambito della presente censura, sia a fatti anteriori sia a fatti successivi al parere motivato.

93 Secondo costante giurisprudenza, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, l'esistenza di un'infrazione deve essere valutata sulla base della situazione dello Stato membro quale si trovava al termine del termine fissato nel parere motivato.

94 Risulta altresì da costante giurisprudenza che, nella parte in cui un ricorso mira a denunciare una violazione sistematica e persistente dell'art. 6, n. 2, della direttiva Habitat, la produzione di ulteriori elementi di prova volti, nella fase del procedimento dinanzi a la Corte, per motivare la generalità e la coerenza della violazione così addotta non può essere esclusa in linea di principio (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU: C:2017:267, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

95 In particolare, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'oggetto di un ricorso per inadempimento può estendersi a fatti successivi al parere motivato purché siano della stessa natura e costituiscano un illecito. quali i fatti richiamati in tale parere (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

96 Nella specie, si deve rilevare che, mentre la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato inviato alla Repubblica slovacca è stata fissata al 24 marzo 2019, tutti i fatti invocati dalla Commissione nel suo ricorso, relativi esclusivamente all'assenza o all'insufficienza di misure idonee a tutelare gli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nelle ZPS destinate alla sua conservazione, sono successivi a tale data.

97 Tuttavia, sebbene non siano stati menzionati nel corso del procedimento precontenzioso, tali fatti, di cui la Commissione è venuta a conoscenza dopo l'emissione di tale parere motivato, avrebbero potuto essere validamente menzionati da tale istituzione a sostegno del suo ricorso, a titolo esemplificativo della violazione generale che denuncia.

b) Nel merito

98 In via preliminare, occorre ricordare che un'attività è conforme all'art. 6, n. 2, della direttiva Habitat solo se è garantito che essa non provochi alcuna perturbazione tale da incidere in modo significativo sugli obiettivi di tale direttiva, in particolare la sua conservazione obiettivi (sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C-404/09, EU:C:2011:768, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

99 In virtù di tale disposizione, lo status di tutela giuridica delle ZPS deve altresì garantire che siano evitati il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie, nonché significative perturbazioni che interessano le specie cui dette zone sono destinate. sentenza dell'11 dicembre 2008, Commissione/Grecia, C-293/07, non pubblicata, EU:C:2008:706, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

100 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, in primo luogo, la tutela delle ZPS non deve limitarsi alle misure intese ad ovviare agli attacchi e ai disturbi esterni provocati dall'uomo, ma deve altresì, secondo la situazione che si presenta, includere elementi positivi misure volte a preservare e migliorare lo stato del sito (sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C-404/09, EU:C:2011:768, punto 135).

101 Per accertare invece una violazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva Habitat, la Commissione non è tenuta a provare un nesso di causalità tra un'attività di gestione forestale e una perturbazione significativa del gallo cedrone (*Tetrao*



urogallus). Dato che il paragrafo 2 dell'articolo 6 della direttiva Habitat e il paragrafo 3 di questo articolo mirano a garantire lo stesso livello di protezione, è sufficiente che la Commissione stabilisca l'esistenza di una probabilità o di un rischio che tale attività provochi un perturbazione per questa specie (sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C-404/09, EU:C:2011:768, punto 142).

102 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che, nel caso di specie, la seconda censura può essere fondata solo nella misura in cui la Commissione dimostri sufficientemente che la Repubblica slovacca non ha adottato le misure di tutela adeguate, consistenti nell'impedire alle attività di gestione forestale di causare danni agli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nonché perturbazioni tali da incidere in modo significativo sull'obiettivo perseguito dalla direttiva "habitat" di garantire la conservazione di tale specie.

103 Al riguardo, in primo luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte e, in particolare, dal Programma di conservazione risulta che il disboscamento intensivo di legname su vaste aree e l'uso di pesticidi per combattere gli insetti sottocorticali, anche durante il periodo riproduttivo del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), hanno contribuito a un calo significativo della popolazione di questa specie nelle dodici ZPS designate per la sua conservazione, ovvero un calo del 49,4% tra gli anni 2004 e 2019.

104 In particolare, nella ZPS di Nízke Tatry, dove è stata osservata la maggiore perdita di habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) a seguito del disboscamento di emergenza, la popolazione di questa specie è diminuita del 42,5 % tra il 2004 e il 2015.

105 Tuttavia, si deve rilevare che la Repubblica slovacca non ha dimostrato di aver adottato misure idonee ad evitare che tali attività di gestione forestale provochino perturbazioni significative per il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

106 È vero che detto Stato membro ha dimostrato, attraverso l'approvazione del Programma di conservazione, di essere consapevole del declino dell'habitat e della popolazione di tale specie e di voler porre rimedio a tale situazione, come dimostrano le decisioni adottate dalla natura autorità di protezione fino al 20 giugno 2020 per limitare o vietare il disboscamento nelle aree di habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e le ispezioni effettuate in alcune ZPS.

107 Tali misure sono tuttavia incomplete, in quanto non comprendono misure di conservazione stabilite in modo sistematico, secondo le esigenze ecologiche di tale specie e di ogni tipologia di habitat presente in ciascuna delle dodici ZPS designate per la sua conservazione. Infatti, come sottolinea la Commissione, tali misure sono limitate a casi isolati e sono state adottate, il più delle volte, esclusivamente a seguito di denunce di singoli o ONG, in modo che siano parziali e attestino l'assenza di un sistema strutturale volto a garantire la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) ponendo fine al degrado del suo habitat.

108 In secondo luogo, si deve rilevare che la Repubblica slovacca fa riferimento, nel suo controricorso, a un insieme di misure che, a suo avviso, sono idonee a prevenire il deterioramento degli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e le perturbazioni aventi un impatto significativo effetto su questa specie, vale a dire il progetto "Ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto in montagna e trasporti in Štrbské Pleso", la proposta di riqualificare la ZPS Horná Orava come "foresta ad uso speciale", il progetto piano di zonizzazione del parco nazionale per la Muránska planina- Stolica SPA, le proposte scientifiche del PEF per sei ZPS, i progetti di riserva naturale Pralesy Slovenska (Foreste primarie della Slovacchia) e Hľuchánia e il progetto integrato Natura 2000 SVK.

109 Tuttavia, come rileva la Commissione, ad eccezione del progetto Natura 2000 SVK, la cui attuazione è iniziata nel gennaio 2021, tutte le misure di cui al punto precedente sono in fase di bozza e, di conseguenza, non sono state attuate sia al termine del termine fissato nel parere motivato, sia alla data di introduzione del presente provvedimento. Pertanto, nella misura in cui comportano obblighi validi solo per il futuro, tali misure non possono essere qualificate come «misure adeguate» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat».

110 Ne consegue che la Commissione ha dimostrato, in maniera sufficientemente documentata e dettagliata, la costante e quasi generale assenza di misure di protezione adeguate, consistenti nell'impedire alle attività di gestione forestale di arrecare danni agli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nonché le perturbazioni di questa specie possono avere effetti significativi per quanto riguarda l'obiettivo di conservazione di questa specie.

111 Risulta dalle considerazioni che precedono che, non adottando misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni con effetti significativi nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), la Repubblica slovacca è venuta meno ai propri obblighi incombenti ad essa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, letto in combinato disposto con l'articolo 7 di tale direttiva.

C. La terza censura, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Uccelli

1. Argomenti delle parti

112 Con la sua terza censura, la Commissione addebita alla Repubblica slovacca di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva Uccelli non adottando le misure speciali di conservazione applicabili all'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella sua area di distribuzione.

113 In particolare, la Commissione rileva che tale disposizione stabilisce una modalità di gestione delle ZPS analoga a quella dell'art. 6, n. 1, della direttiva Habitat, cosicché le ZPS sono soggette a un regime di tutela analogo a quello dell'art. 6, n. della Direttiva Habitat, quella delle zone speciali di conservazione di cui a quest'ultima disposizione. Di conseguenza,

l'obbligo di prevedere misure speciali di conservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Uccelli includerebbe l'obbligo di fissare obiettivi di conservazione e misure specifiche per il sito interessato, che devono essere effettivamente attuate.

114 Tuttavia, la Commissione osserva che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica slovacca non aveva adottato alcuna misura speciale di conservazione relativa all'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) in undici delle dodici ZPS designate per la sua conservazione. Tale istituzione rileva inoltre che, alla data di presentazione del presente ricorso, sette ZPS designate per la conservazione di questa specie, compreso il sito più importante per questa specie, ossia la ZPS di Nízke Tatry, non disponevano di programmi di manutenzione dell'area di conservazione.

115 In particolare, la Commissione rileva che, sebbene l'articolo 26, paragrafo 6, della legge sulla conservazione della natura consenta l'istituzione con decreto governativo del divieto di attività che hanno un effetto negativo sulla conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), questo Stato membro non ha tali divieti in atto. Tale carenza sarebbe stata ammessa dalle stesse autorità slovacche, in quanto il Programma di conservazione prevede che i decreti di designazione delle ZPS siano modificati al fine di stabilire divieti per le attività aventi effetto negativo su questa specie che, alla data di deposito della presente azione, non sarebbe ancora il caso.

116 In via preliminare, quanto alla ricevibilità, la Repubblica slovacca sostiene che, contrariamente a quanto risulta dal ricorso della Commissione, la terza censura sollevata da tale istituzione riguarda, infatti, soltanto sette ZPS e non undici o dodici ZPS.

117 Peraltro, detto Stato membro fa valere, nella sua controreplica, che il rinvio della Commissione, nella fase della replica, alla giurisprudenza, come richiamato al punto 100 della presente sentenza, secondo cui le misure di conservazione speciale non dovrebbero essere limitatamente alle misure volte a prevenire danni esterni e disturbi causati dall'uomo, ma dovrebbe anche, a seconda della situazione, includere misure positive volte a conservare e migliorare lo stato del sito, è inammissibile in quanto costituirebbe una nuova doglianza.

118 Nel merito, la Repubblica slovacca replica, in primo luogo, che l'ente per la conservazione della natura ha preparato una proposta per siti monitorati permanenti per il monitoraggio del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nell'ambito del progetto OP QE dal titolo "Monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli". Un totale di 54 siti di tale specie sono stati proposti per il monitoraggio, sia all'interno che all'esterno delle ZPS, in modo che, secondo tale Stato membro, il monitoraggio includa un campione rappresentativo della popolazione. La Repubblica slovacca chiarisce che tale monitoraggio viene effettuato tramite un fornitore selezionato nell'ambito di una procedura di gara non ancora conclusa.

119 In secondo luogo, la Repubblica slovacca rileva, in primo luogo, che l'esecuzione dei programmi di manutenzione approvati è regolarmente valutata e, in secondo luogo, il 10 marzo 2021, su 72 misure proposte per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nelle ZPS deputate alla sua conservazione, di cui 68 in corso.

120 In terzo luogo, detto Stato membro fa valere che la preparazione dei progetti scientifici per i programmi di manutenzione di sei ZPS è stata completata tra settembre 2020 e gennaio 2021. Per la restante ZPS, la ZPS Muránska planina-Stolica, sarebbe stata annunciata il 24 gennaio, 2020, un progetto per la creazione di un parco nazionale che beneficerebbe di una protezione provvisoria di due anni. Tale tutela si applicherebbe anche ai 76 siti interessati dal progetto della riserva naturale "Pralesy Slovenska" dalla comunicazione, tra settembre e novembre 2020, degli avvisi pubblici ad essi relativi.

121 La Repubblica slovacca ne deduce che la temporanea assenza di programmi di manutenzione non significa che, in attesa della loro approvazione, non siano state attuate misure di conservazione nei siti interessati a tutela del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

2. Valutazione della Corte

a) Ammissibilità

122 In primo luogo, per quanto riguarda l'oggetto della terza censura, va rilevato che la presente censura mira a denunciare una violazione sistematica e persistente da parte della Repubblica slovacca dell'art. 4, n. 1, della direttiva sugli uccelli». Vista la giurisprudenza richiamata ai punti 94 e 95 della presente sentenza, si deve ritenere che i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza dopo l'emissione del proprio parere motivato potevano essere validamente annotati da tale istituzione a sostegno della sua domanda.

123 Inoltre, occorre rilevare, come la Repubblica slovacca, che, sebbene la Commissione abbia sviluppato, nel ricorso, argomentazioni relative all'assenza di misure speciali di conservazione concernenti l'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) in undici delle dodici ZPS designate per la sua conservazione, il punto conclusivo del ricorso al riguardo e le sue conclusioni, invece, non riguardano dette undici ZPS, ma solo sette di esse, vale a dire la ZPS Nízke Tatry SKCHVU018, SPA Tatry SKCHVU030, SPA Veľká Fatra SKCHVU033, SPA Muránska planina-Stolica SKCHVU017, SPA Volovské vrchy SKCHVU036, SPA Malá Fatra SKCHVU013 e SPA Levočské vrchy SKCHVU051.

124 Pertanto, nell'ambito della valutazione della terza censura, è necessario prendere in considerazione solo gli argomenti dedotti dalla Commissione nei confronti di tali sette ZPS.

125 In secondo luogo, per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica slovacca, è sufficiente

rilevare che la Commissione si è limitata, nella replica, a riprodurre una citazione giurisprudenziale che ha il solo effetto di precisare un argomento secondo cui tale istituzione aveva già avanzato più in generale nell'atto introduttivo, consistente nel sottolineare che le misure specifiche per le ZPS previste dall'art. 4, n. 1, della Direttiva Uccelli devono essere attuate in maniera efficace, attraverso misure complete, chiare e precise.

126 Pertanto, si deve ritenere che tale citazione giurisprudenziale non modifica l'oggetto della presunta violazione e non incide sulla portata della controversia [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 68 e giurisprudenza ivi citata], per cui l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica slovacca deve essere respinta.

b) Nel merito

127 Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva Uccelli, la designazione di un territorio come ZPS per la conservazione di una specie implica il mantenimento a lungo termine delle caratteristiche costitutive dell'habitat di tale area, il cui obiettivo ha giustificato la designazione di tale area è la sopravvivenza della specie in questione e la sua riproduzione (sentenza del 25 luglio 2018, Grace and Sweetman, C-164/17, EU :C:2018:593, voce 35).

128 In particolare, tale disposizione, a pena di essere privata di ogni effetto utile, richiede non solo l'adozione delle misure di conservazione necessarie per mantenere uno stato di conservazione favorevole degli habitat e delle specie protetti all'interno del sito interessato, ma anche, e soprattutto, la loro effettiva attuazione (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Białowieża Forest), C-441/17, EU:C:2018:255, punto 213).

129 Sulla base di queste premesse, occorre esaminare se, come sostiene la Commissione, le autorità slovacche siano venute meno all'obbligo di adottare misure speciali di conservazione concernenti l'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

130 Al riguardo, in primo luogo, si deve rilevare che la Repubblica slovacca ammette, nel controricorso, che le sette ZPS oggetto della terza censura sono proprio quelle per le quali i programmi di manutenzione non sono ancora stati adottati.

131 Per contro, detto Stato membro sostiene di essere consapevole della necessità e dell'urgenza di garantire una protezione sufficiente al gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e di aver quindi fatto ricorso effettivo a tutti gli strumenti giuridici messi a sua disposizione dal Legge sulla conservazione della natura.

132 Tale affermazione non è, tuttavia, corroborata da alcun riferimento ad un programma di manutenzione effettivamente adottato ed eseguito nell'ambito delle sette ZPS interessate. Se è vero, come risulta dal controricorso della Repubblica slovacca e dai documenti ad esso allegati, che detto Stato membro ha elaborato e preparato una serie di progetti volti a garantire la conservazione degli habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) dans les ZPS désignées à cet effet, tels que, en particulier, le zonage du parc national « Muránska planina-Stolica » ainsi que la création de la réserve naturelle « Pralesy Slovenska », il n'en demeure pas moins qu'il s'agit uniquement de projets qui, tant à la date de l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé qu'à la date de l'introduction du présent recours, n'ont été ni finalisés ni, à plus forte raison, mis en opera.

133 In secondo luogo, per quanto riguarda le misure speciali di conservazione adottate a seguito di decisioni delle autorità di protezione della natura adottate sulla base dell'art. 4, n. 2, della legge sulla conservazione della natura, risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte che tali misure sono di natura temporanea e devono essere prorogate con l'adozione di decisioni successive, sicché la tutela offerta da tale disposizione non può offrire una garanzia duratura del mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat e delle specie del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) all'interno le ZPS interessate.

134 Ne consegue che la Commissione ha dimostrato, nella misura necessaria, che la Repubblica slovacca non ha rispettato le prescrizioni dell'art. 4, n. 1, della direttiva sugli uccelli. Di conseguenza, la terza censura, relativa alla violazione di tale disposizione, è fondata.

135 Risulta dalle considerazioni che precedono che, non adottando le misure speciali di conservazione applicabili all'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nelle ZPS designate per la sua conservazione, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella sua distribuzione (ZPS Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051), la Repubblica slovacca non ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva Uccelli,

136 Il ricorso proposto dalla Commissione deve quindi essere integralmente accolto.

137 Tutto ciò premesso, si deve ritenere che:

- esentando i PEF e le loro modifiche, il disboscamento di emergenza e le misure volte a prevenire le minacce per le foreste e ad eliminare le conseguenze dei danni causati da calamità naturali dall'obbligo, quando possono incidere in modo significativo su aree Natura 2000, di essere soggetti a un'adeguata valutazione del loro impatto sull'area interessata tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale area;

- non adottando misure adeguate per prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni con effetti significativi nelle ZPS designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) (SPA Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina- Stolica Skchvu017, ZPS Chočské Vrchy

Skchvu050, ZPS Horná ORAVA SKCHVU008, ZPS Volovské Vrchy Skchvu036, Zps Malá Fatra Skchvu013, Zps Pol'ana SkchvuSkhhy.

– non adottando le misure speciali di conservazione applicabili all'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella sua area di distribuzione (SPA Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030 , ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051),

la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi previsti, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l'articolo 7 della stessa, dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l'articolo 7 della stessa, in quanto nonché l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sugli uccelli.

IV. Sulle spese

Sulle spese 138 Ai sensi dell'art. 138, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne fa domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica slovacca, questa, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e ordina:

1) Si precisa che:

– esentando i programmi di manutenzione forestale e le loro modifiche, il disboscamento di emergenza e le misure volte a prevenire le minacce alle foreste ed eliminando le conseguenze dei danni causati da calamità naturali dall'obbligo, quando possono incidere in modo significativo su aree Natura 2000, di essere soggetti a un'adeguata valutazione del loro impatto sull'area interessata rispetto agli obiettivi di conservazione di tale area;

– non adottando misure adeguate per prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni con effetti significativi nelle zone di protezione speciale (ZPS) designate per la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) (SPA Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030 , ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Chočské vrchy SKCHVU050, ZPS Horná Orava SKCHVU008, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013, ZPS Pol'ana SKCHVU022, ZPS Slovenský Raj SKCHVU053, ZPS Levočské vrchy SKCHVU051 et ZPS Strážovské vrchy SKCHVU028);

– non adottando le misure speciali di conservazione applicabili all'habitat del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nelle ZPS designate per la sua conservazione al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella sua area di distribuzione (SPA Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013 e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051),

la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi previsti, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, in combinato disposto con l'articolo 7 della stessa , articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, in combinato disposto con l'articolo 7 della stessa, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conservazione degli uccelli selvatici.

2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

(Omissis)